



SENTENZA N. 26/2026

**REPUBBLICA ITALIANA**

**In nome del Popolo Italiano**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica nella persona del Giudice dott.ssa Marzia de Falco in funzione di Giudice Unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

Sul ricorso iscritto al n. **73906** del registro di segreteria proposto da (omissis), rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Fabio Monaco, contro: INPS e Ministero della Difesa;

**FATTO**

Il ricorrente, già brigadiere dei CC sin dal 1981, premesso di essere stato collocato in congedo dal 20/1/2016 in quanto giudicato dalla CMO di Roma *“non idoneo permanentemente a SMI ei CC in modo assoluto”*; premesso altresì di aver prestato servizio sovente in condizioni climatiche avverse e espletando turni, diurni e notturni, disagiati e comportanti l'impossibilità di tenere un'alimentazione regolare, s<sup>a</sup> da incidere sullo stato di salute di esso esponente; tanto premesso, con il ricorso in epigrafe chiedeva a questa Corte il riconoscimento della pensione privilegiata per dipendenza delle patologie *“pregresso IMA anteriore, trattato con PTCA+STENT si Iva media in soggetto con malattia coronarica trivasale”* da causa di servizio.

Si costituiva l'INPS, e condivideva la valutazione operata dal CVCS, chiedendo quindi il rigetto della domanda e, in subordine, disporsi la condanna del solo Ministero della Difesa; eccepiva la prescrizione quinquennale.

Il Ministero della Difesa non si costituiva.

In corso di giudizio veniva disposta ed espletata CTU medico-legale.

Il giudizio è quindi passato in decisione con la lettura del dispositivo in udienza ed il contestuale deposito della motivazione.

#### **Considerato in**

#### **DIRITTO**

La domanda va disattesa.

Dalla CTU versata in atti, e la cui motivazione costituisce parte integrante della presente sentenza, si evince che il ricorrente è affetto da *“pregresso IMA anteriore, trattato con PTCA+STENT si Iva media in soggetto con malattia coronarica trivasale, diabete mellito di tipo 2 e dislipidemia”*.

Tuttavia, dall'esame dei rapporti informativi, non sono emersi episodi straordinari o attività eccedenti rispetto a quanto previsto dai compiti di istituto, pur considerando come la vita lavorativa degli appartenenti all'Arma dei Carabinieri sia sicuramente di per sé caratterizzata dalla necessità di sottoporsi a gravosi turni di servizio, nonché dall'impossibilità di seguire un regime alimentare equilibrato.

Rileva il Collegio medico che l'infermità non può ritenersi dipendente da causa di servizio, in quanto *“non attribuibile all'attività lavorativa espletata, in quanto quest'ultima, seppure impegnativa e condotta talvolta in condizioni disagiate, risulta compatibile con le mansioni previste per il grado e il ruolo rivestiti dal militare in questione nel corso della sua carriera. Non risultano, peraltro, sussistenti specifiche situazioni di effettivi disagi o surmenage psicofisici tali da rivestire un ruolo di causa o concausa efficiente e determinante. Si rilevano invece condizioni eredo-familiari fortemente predisponenti ed uno stile di vita insalubre, la cui combinazione multifattoriale ha, con ogni probabilità, favorito l'insorgenza della patologia cardiovascolare sino all'infarto acuto del miocardio”*.

La CML, nella propria valutazione tecnica, pone sostanzialmente in relazione le patologie con la sussistenza di familiarità per *“malattia coronarica, ipertensione*

arteriosa, dislipidemia e diabete mellito insulino-dipendente” (v. relaz. pag. 14).

A giudizio dell’Organo tecnico, in alcuna maniera è dimostrabile l’eventuale responsabilità causale o concausale dell’attività lavorativa espletata nel determinismo delle menomazioni presentate dal (omissis), risultando che lo stesso ha svolto il servizio previsto dall’ordinamento e che i compiti assegnatigli rientravano nell’ambito di quanto esigibile in funzione del ruolo rivestito.

In conseguenza di quanto innanzi riportato, tale infermità non può essere giudicata dipendente da eventi di servizio, i quali non si appalesano tali da assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti.

La valutazione tecnica appare condivisibile. Non si ravvisano invero vizi motivazionali, evidenti *ictu oculi*, che inficino l’attendibilità del richiamato parere, che è sorretto da motivazione esaustiva, logica e congruente.

In considerazione della complessità della questione, appare equo compensare tra le parti le spese di giudizio.

**P.Q.M.**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA**

In composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e compensa le spese.

Così deciso in Napoli, nella pubblica udienza del giorno 30/1/2026, mediante lettura del dispositivo e contestuale deposito della motivazione.

**IL GIUDICE UNICO**

**Dott. Marzia de Falco**

*DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL GIORNO*

02.02.2026

*Il Direttore della Segreteria*

Maurizio Lanzilli